

fettuati, prima in conto interessi maturati e solo per la parte residua in conto capitale;

b) applicazione dell'interesse del 5% (interesse di più quello del 6% richiesto dall'Istituto e quello legale del 4% sostenuto dal Canali) per la determinazione del residuo debito;

c) applicazione dello stesso interesse del 5%, invece del 6% richiesto dall'Istituto, per l'ammortamento in 25-30 anni del residuo debito risultante a carico del mutuatario. -

Il Comitato permanentemente mandato al Consiglio "con la proposta di stabilire il saggio nella misura del 5.50%, subordinando la concessione alla condizione, da porre nel nuovo contratto, per cui eventuali futuri interessi di mora siano computati al 6%".

Il Consiglio approvò in conformità alle proposte del Comitato. -

Il testo delle deliberazioni, con l'esplicito riferimento ad "interessi di mora", ha fatto sorgere il dubbio al Servizio Patrimoniale che il Consiglio, tanto per le partite arretrate, e così per la determinazione del residuo debito del Canali, che per l'estinzione di tale residuo debito, abbia inteso decidere limitatamente alla misura